

Università degli Studi di Firenze, 23 aprile 2010

La quantificazione e la copertura degli oneri finanziari come problema di tecnica
legislativa e vincolo procedurale di fattibilità

**La procedura di copertura fra decisione politica e valutazione tecnica:
i mezzi di copertura**

ESERCITAZIONI

Dott. Italo Scotti
Capo Servizio Studi
Camera dei deputati

Art. 6 Proroga di termini in materia sanitaria.

1. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Criticità della copertura finanziaria: utilizzo residui propri

Art. 9 Fondo per il sostegno dell'attività edilizia

1. *(omissis)*
2. Agli oneri derivanti dall' articolo 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante l'utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2009 ancorchè dovute per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342.

Art. 5 Incentivi per il sostegno della domanda in particolari settori economici

1. *(omissis)*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Criticità della copertura finanziaria:

entrate *una tantum* a fronte di oneri permanenti

Art.11. Finanziamento dei progetti per lo sviluppo della società dell'informazione

1. E' istituito, nell'anno 2003, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo nel quale confluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
2. Una quota del fondo di cui al comma 1, è utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dal comma 3.
3. Per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 8. Potenziamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2010.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

. novembre 2007, n. 222» [* disciplina dell'otto per mille].

Criticità della copertura finanziaria: **taglio lineare di missioni
corrispondenti a spese obbligatorie**

Art.10. Copertura finanziaria (Provvedimento di proroga delle missioni internazionali).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto pari complessivamente a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
2. Dalle predette riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa”.

Criticità della copertura finanziaria: utilizzo indeterminato dei Fondi speciali

Art. 7. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

1. *(omissis)*
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

Art. 7. LSU Scuola.

1. *(omissis)*
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170*.

[* Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994].

Criticità della copertura finanziaria: invarianza degli oneri a fronte di norme onerose

Art. 7. Istituzione del registro delle piante officinali.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il registro delle piante officinali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Casi di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica

Rinvio alle Camere	Sul provvedimento	Richiamo nel messaggio del parere Commissioni bilancio	
		Contrario	Favorevole
SCALFARO	(5 rinvii per violazione art. 81, co. 4 su un tot. di 6)		
11/08/1994	Conversione del D.L 24/06/1994, n. 401 (USL)	X	
18/11/1994	Conversione del D.L 19/09/1994, n. 545, (norme interpretative e modificative soppressione EFIM).	X	
31/03/1995	Conversione del D.L 31/01/1995, n. 28 (trasporti e parcheggi)	X	
28/06/1995	Conversione del D.L 29/04/1995, n. 135 (assistenza farmaceutica e sanità)	X	
23/03/1998	Sistema tributario e funzionamento amm.ne finanziaria	X	
30/04/1998	Subfornitura.		X
CIAMPI	(2 rinvii per violazione art. 81, co. 4 su un tot. di 9)		
10/04/2003	Legge di semplificazione 2001	X	
03/03/2006	Conversione del D.L. 10/01/2006 (agricoltura, agroindustria e pesca)	-	-